

Interrogazione n. 837

“Rischio di pagamento di sanzione pecuniaria dovuta alle procedure di infrazione per inadempienze alla direttiva europea sul Trattamento delle acque reflue”
(cons. Fabbri)

si rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE:

la direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane prevede la conformità degli agglomerati, entro tre scadenze temporali:

- la prima entro il 31 dicembre del 1998, per tutti gli agglomerati con almeno 10.000 abitanti equivalenti (AE) in area sensibile;
- la seconda entro il 31 dicembre 2000, per tutti gli agglomerati con almeno 15.000 AE;
- la terza ed ultima entro il 31 dicembre 2015, per tutti gli agglomerati con almeno 2.000 AE.

La gestione e le competenze sugli impianti di depurazione e il collettamento delle acque reflue urbane era attribuita ai Comuni che operavano attraverso le Aziende Municipalizzate.

In tale periodo molti Comuni per raccogliere le acque reflue delle civili abitazioni, collettavano anche i fossi e corpi idrici minori in cui vengono scaricate le acque reflue delle civili abitazioni.

Con la legge regionale n. 18 del 25/06/1998, tra il 2005 e il 2008, i cinque Ambiti Territoriali Ottimali istituiti, diventano organi effettivi, e quindi rappresentanti i Comuni consorziati in tali Ambiti, regolandone le attività attraverso gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) con apposite convenzioni e definendo la tariffa che i cittadini devono pagare per usufruire del servizio di erogazione dell'acqua potabile e della raccolta e trattamento delle acque reflue. L'attuazione della direttiva 91/271/CEE e della Legge Regionale avviene attraverso l'individuazione degli agglomerati che rappresentano aree densamente popolate in cui sono ammissibili la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane, in termini di costi e benefici ambientali conseguibili, verso un sistema di trattamento e/o un recapito finale.

La Regione Marche con DGR 566/2008 ha individuato 95 agglomerati con almeno 2.000 AE, diventati 92 a seguito dell'uscita dei 7 Comuni dalla Regione Marche verso l'Emilia Romagna (tre agglomerati).

Questi 92 agglomerati, attraverso il reporting biennale trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea, sono stati oggetto di valutazioni e per alcuni di loro, la non conformità alla direttiva, ha determinato l'avvio di procedure d'infrazione (PI).

La prima procedura, la 2004/2034, riguardava 14 agglomerati con almeno 15.000 AE; in questa procedura la Regione ha fornito le spiegazioni richieste dalla Commissione ed è stata stralciata dal contenzioso nel 2009. Tale procedura ha avuto il deferimento alla Corte di Giustizia Europea con la causa C-565/10 ed è l'unica sentenza attualmente sanzionata.

La Regione Marche nel 2004 sottoscrive un Accordo di Programma Quadro (APQ) “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (MARRI)” dove sono previsti vari interventi alcuni dei quali per iniziare a risolvere alcune non conformità.

Successivamente, con la procedura 2009/2034, la Commissione contestava all'Italia la conformità degli agglomerati con almeno 10.000 AE in area sensibile: per la Regione Marche tali agglomerati erano Pesaro ed Urbino. Su tale PI, con la Causa C-85/13, lo stato Italiano è stato deferito alla Corte di Giustizia Europea che è in procinto di determinare la sanzione pecuniaria.